

INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

1. Premessa

Entro il **31 dicembre 2023**, l'Isritto deve comunicare a FOPDIRE l'importo dei **contributi versati nel 2022 che non sono stati dedotti** in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti il limite annuo di **euro 5.164,57**.¹

Ai fini del computo dell'importo, si tiene conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei contributi versati dall'Isritto, anche per reintegrare anticipazioni pregresse;
- dei contributi versati dall'Isritto a favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo eccedente l'eventuale reddito della persona fiscalmente a carico.

Sono esclusi dal limite annuo di deducibilità le quote del Trattamento di Fine Rapporto conferite.

La comunicazione dei contributi non dedotti dovrà essere effettuata dall'Isritto, in modalità esclusivamente digitale, inserendo il relativo importo nella propria **Area Riservata** del sito *web* del Fondo, alla sezione CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

La comunicazione dei contributi non dedotti consentirà a FOPDIRE di ridurre per ammontare corrispondente la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione richiesta dall'Isritto.

Di seguito sono riportate le varie casistiche.

2. Contributi versati dal datore di lavoro

Nel caso in cui nel 2022 i contributi dell'Isritto siano stati versati a FOPDIRE soltanto tramite il datore di lavoro, l'importo dei contributi non dedotti da comunicare corrisponde a quello indicato al punto 413 della Certificazione Unica (modello CU 2023).

Si tratta dei contributi:

- obbligatori previsti dagli accordi aziendali versati sulla base del rapporto di lavoro con le società di appartenenza;
- volontari periodici trattenuti dal datore di lavoro sul cedolino paga dell'Isritto a seguito di specifica richiesta di quest'ultimo.

¹ I lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno versato contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57, possono nei 20 anni successivi dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57; in particolare:

- (i) l'importo massimo totale deducibile è pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 (euro 5.164,57 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche;
 - (ii) in ogni caso, l'importo massimo annuo deducibile non deve essere superiore a euro 7.746,86.
-

3. Contributi versati dall'Isritto direttamente

Nel caso in cui nel 2022 l'Isritto abbia versato **direttamente** a FOPDIRE contributi volontari non periodici (non trattenuti dal datore di lavoro sul cedolino paga), l'importo dei contributi non dedotti da comunicare è pari alla somma dei contributi indicati al punto 413 della Certificazione Unica (modello CU 2023) aumentati dei contributi volontari non periodici versati direttamente. Tali contributi comprendono anche quelli versati per reintegrare anticipazioni pregresse per l'ammontare che non ha beneficiato del relativo credito d'imposta sulla base della normativa vigente.

4. Contributi volontari versati dall'Isritto ad altre forme di previdenza complementare o a PEPP

Nel caso in cui nel 2022 l'Isritto abbia versato contributi anche ad altre forme di previdenza complementare (ad esempio, fondi pensione aperti o piani individuali di previdenza gestiti da banche, SGR e compagnie di assicurazione) o a PEPP (Pan-European Personal Pension Product - Prodotti Pensionistici Individuali Paneuropei), l'importo dei contributi non dedotti da comunicare a FOPDIRE deve tener conto anche di questa tipologia di contributi.

Detti contributi non devono essere comunicati al Fondo nel caso in cui l'Isritto abbia provveduto a comunicarli alle altre forme di previdenza complementare o a PEPP.

5. Contributi versati dall'Isritto a favore dei Familiari fiscalmente a carico

Fermo restando il limite annuo di **euro 5.164,57**, l'Isritto può dedurre anche i contributi versati a FOPDIRE a favore di Familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 917/1986 per la parte da questi non dedotta, come di seguito precisato.

Per il 2022 sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel medesimo anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), nonché i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 4.000,00 (al lordo degli oneri deducibili).

I contributi versati a favore dei Familiari fiscalmente a carico non dedotti, né prioritariamente da questi ultimi (nei limiti del proprio reddito) né dall'Isritto che ha effettuato il versamento, devono essere comunicati a FOPDIRE dal Familiare fiscalmente a carico, se maggiorenne, oppure dall'Isritto (nei confronti del quale il Familiare risulta fiscalmente a carico), in caso contrario.

La comunicazione è effettuata in modalità esclusivamente digitale, inserendo l'importo nell'**Area Riservata** del Familiare fiscalmente a carico, presente nel sito *web* del Fondo, alla sezione **CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI**.